

**Corte d'Appello Roma, Sez. III, Sent., 17/03/2023, n. 1119****AGENZIA (CONTRATTO DI)****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
AREA LAVORO E PREVIDENZA  
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- 1) dott. Vito Francesco Nettis - Presidente rel.
- 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola - Consigliere
- 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3460 dell'anno 2020

**TRA**

Omissis s.r.l.

assistita e difesa dall'avv. Stefano Sarzi Sartori

- appellante -

**E**

Fondazione E.

assistita e difesa dall'avv. Maurizio Spadoni

- appellata -

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma la Fondazione E. (d'ora in avanti, Fondazione o E.) esponeva:

che in virtù di un accertamento ispettivo e di conseguente verbale di accertamento dell'Ispettorato della Fondazione, notificato in data 8 maggio 2017, era creditrice, nei confronti della ditta Omissis s.r.l., della complessiva somma di Euro.38.573,01 per le seguenti causali:

- Euro.16.848,33 per omesso versamento dei contributi Fondo P. relativo agli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016;
- Euro.1.936,97 per omesso versamento dei contributi Fondo I.P. relativo agli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016;
- Euro.5.198,38 per omesso versamento F.I.R.R.;
- Euro.93,91 per interessi di mora F.I.R.R accertati alla data del 20/02/2019 cfr. doc. 04;

- Euro.13.245,42 per sanzioni civili applicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali;

- Euro.1.250,00 per sanzioni civili applicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali, per omessa comunicazione cessazione, accertate con verbale di ispezione.

2. Tanto esposto, chiedeva che fosse ingiunto alla Omissis s.r.l. di pagare, in proprio, favore, la predetta somma, oltre interessi.

In data 28 marzo 2019 il Tribunale concedeva il richiesto provvedimento monitorio (n. 2321/2019).

3. Avverso l'ingiunzione, notificata il 29 marzo 2019, proponeva rituale opposizione la società con ricorso dell'8 maggio 2019 e deduceva:

che con il verbale conclusivo di accertamento ispettivo, notificato in data 4.5.2017, era stato riqualificato come rapporto di agenzia il rapporto con cinque procacciatori di affari con conseguente richiesta di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall' art. 6 della L. n. 12 del 1973, dall' art. 6 D.L. 16 luglio 1997 e dall' art. 6 D.L. 24 settembre 1998;

che i soggetti indicati nel verbale ispettivo non erano ad essa legati da rapporti contrattuali e non esistevano incarichi conferiti in forma scritta;

che i procacciatori erano liberi di operare, senza limiti territoriali e senza alcun obbligo verso la società, segnalando i soggetti interessati all'acquisto della merce commercializzata da Omissis srl;

che i procacciatori richiedevano di loro iniziativa, in tempi e modi variegati, normalmente a mezzo e.mail, gli elenchi della merce disponibile per la vendita (con quantitativi, taglie ecc.) corredati da eventuale documentazione fotografica (quindi abiti, borse, scarpe, cinture ecc.) e dai relativi prezzi;

che i procacciatori, se interessati, procedevano liberamente, nei modi, tempi e luoghi da loro ritenuti opportuni, alla selezione di potenziali acquirenti che venivano quindi segnalati alla Società per l'eventuale conclusione dei contratti di acquisto delle merci;

che l'assenza di stabilità della promozione e lo svolgimento da parte dei procacciatori di altre attività commerciali per altri clienti diversi dalla Omissis srl. deponevano per l'insussistenza dell'accertato rapporto di agenzia.

Resisteva la Fondazione.

4. Con sentenza n. 3261/2020 del 12 giugno 2020 l'adito Tribunale rigettava l'opposizione.

Rilevava il primo giudice:

che "essenziale ai fini della configurazione di un contratto di agenzia è che l'agente svolga un'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso consistente nella provvigione dei contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine";

che "caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni";

che "risulta dalla documentazione in atti che la remunerazione degli indicati collaboratori avveniva con il pagamento di una percentuale calcolata sugli incassi periodici delle forniture promosse";

che "a nulla rileva la mancanza di esclusiva, trattandosi di un requisito non essenziale del rapporto e non avendo la Fondazione contestato né richiesto i contributi previsti per gli agenti monomandatari";

che era ininfluente "che i collaboratori indicati nel verbale ispettivo intrattenessero rapporti di agenzia con altri soggetti economici, ben potendo l'agente effettuare altri lavori";

che "il numero delle fatture emesse da ciascun collaboratore e prodotte agli atti, conferma che i rapporti tra la Omissis srl e i collaboratori sono durati continuativamente anni, durante i quali i collaboratori hanno percepito importi provvigionali riferiti a plurimi affari con plurimi clienti";

che "la continuità delle fatture denota la stabile e continuativa collaborazione con l'odierna opponente al fine della promozione delle vendite";

che "i rapporti hanno avuto una durata pluriennale e si sono protratti continuativamente";

che "i compensi corrisposti sono stati superiori ai 5.000 Euro annui, previsti come limite nel rapporto di procacciamento occasionale";

che "le fatture e gli estratti conto evidenziano, inoltre, la volontà delle parti di intrattenere un rapporto continuativo in quanto contenenti un elevato numero di clienti e stabile nel tempo";

che "i compensi provvigionali corrisposti ai soggetti interessati sono stati assoggettati alla ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile";

che "sulla base degli elementi sin qui esaminati, si può, quindi, affermare che la sig.ra L.S., la ditta J. di G.M., la società L. snc di L.D. & C., la società P. srl e la Società T. srl hanno regolarmente e senza soluzione di continuità permesso la realizzazione di affari per conto della ditta preponente, come risulta dai documenti in atti";

che "riguardo il quantum, risulta che l'ammontare del debito contributivo è stato liquidato in linea con le norme di legge e comunque non è stato specificamente contestato".

5. Con ricorso del 13 dicembre 2020 la società interponeva appello.

Resisteva l'E..

6. Con il primo motivo l'appellante denuncia la "nullità della sentenza per omessa motivazione nella forma della motivazione apparente".

Deduce la parte che le proprie argomentazioni difensive non sono state analizzate dal Giudice di prime cure.

7. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per "errata qualificazione giuridica dei rapporti tra la società e i procacciatori quali rapporti di agenzia - Travisamento delle prove documentali - Valorizzazione di elementi indiziari inconferenti - Violazione dell'onere della prova".

Sostiene la società:

che "i collaboratori avevano sempre modulato l'intensità del proprio impegno a loro esclusivo piacimento e non erano mai stati sottoposti ad alcun tipo di vincolo";

che "in nessun punto della sentenza vengono indicati i documenti che smentirebbero l'assunto della società";

che "l'attività di convincimento del potenziale cliente è comune sia all'agente che al procacciatore d'affari", sicché "come tale, essa non è idonea a caratterizzare l'attività dell'agente rispetto al procacciatore d'affari";

che "la Società ha dimostrato, per tutti i Procacciatori, che gli stessi non venivano remunerati con un fisso periodico, ma solo in funzione delle vendite promosse - come del resto accade per gli agenti - che variavano - ovviamente - anno per anno";

che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, "il diritto di esclusiva (è) un connotato tipico del

contratto di agenzia, la cui assenza è comunque indice del rapporto di mero procacciamento d'affari";

che il Tribunale "ha ritenuto che il calcolo delle provvigioni mediante "estratto conto" delle promozioni andate a buon fine (con conseguente diritto alla provvigione del procacciatore) sia indice - addirittura decisivo - della qualità di agente: ma non indica quale sarebbe stato il modo di pagamento proprio del procacciatore";

che "se, come è pacifico, il procacciatore viene pagato in base all'attività promozionale andata a buon fine, è evidente che l'unico modo per determinare il quantum - una volta maturato il diritto al compenso - sia quello di avere il dato delle fatture di vendita che certificano il perfezionamento delle vendite e l'entità delle stesse. Ne consegue che ciò che è qualificato come decisivo non ha in realtà alcuna valenza probatoria, né indiziaria, essendo un mero procedimento di calcolo comune tanto alla figura del procacciatore quanto a quella dell'agente";

che "non è allora indicativo il fatto che nel corso degli anni i Procacciatori abbiano fatturato provvigioni alla Società, ma il fatto dell'assenza di stabilità del rapporto di procacciamento, stabilità che può derivare solo da un vincolo contrattuale - appunto il contratto di agenzia - e da un obbligo di promozione che nella fattispecie è totalmente indimostrato";

che il limite dei compensi di Euro.5.000,00 (valorizzato dal Tribunale) "ha rilievo esclusivamente fiscale e non attiene alla natura del rapporto";

che, peraltro, "alcuni procacciatori, in certi anni, hanno fatturato meno di 5.000 Euro";

che "quanto alla ritenuta d'acconto, il giudice erra totalmente, poiché le fatture dei procacciatori d'affari sono soggette a ritenuta fiscale esattamente come quelle degli agenti".

8. il primo motivo è inconferente.

L'asserita insufficienza motivazionale non costituisce motivo di rimessione della causa al primo giudice né consente l'accoglimento, ex se, del gravame, essendo solo onerato il giudice di appello di valutare, nel merito, tutte le argomentazioni addotte dall'appellante, ivi comprese quelle, in tesi, non esaminate dall'impugnata sentenza.

9. Il secondo motivo è infondato.

Va premesso che "i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (Cass. 19828/2013; 13629/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti" (Cass. 2828/2016; 19828/2013).

Orbene, dalla documentazione agli atti emerge quanto segue.

La J. ha emesso in favore della Omisis s.r.l. varie fatture per provvigioni maturate da aprile 2011 a novembre 2016, relative a "consulenza su vendita" riferite a plurime fatture.

La L. ha emesso fatture da ottobre 2009 ad aprile 2015 a titolo di "compenso provvigionale per vendite effettuate" sino al 2014 in favore di varie ditte.

L.S. ha emesso dal 2007 sino al 15.11.2016 fatture per "ns. commissioni per servizi di intermediazione relativi a beni in esportazione".

La P. s.r.l. ha emesso numerosissime fatture per "provvigioni su vendita" tra il 2014 e il 2015.

La T. s.r.l. ha emesso fatture per provvigioni maturate "extra CEE" nel 2015 e nel 2016.

Le fatture sopra menzionate sono state allegate da entrambe le parti, sicché, sul punto, non v'è alcuna divergenza o contestazione.

L'estratto ADE (agli atti) riporta l'ammontare delle provvigioni maturate nel corso dei vari anni, e per ogni anno, dalle predette ditte tra il 2007 e il 2014.

La durata pluriennale del rapporto (che esclude, in radice, l'episodicità), il numero delle fatture, la previsione di un compenso legato non alla mera segnalazione dei clienti e neanche alla mera stipula del contratto, ma all'entità dei singoli ordinativi effettivi di merce (andati a buon fine) sono elementi che depongono, univocamente, per la natura agenziale del rapporto.

A ciò aggiungasi che, incontestatamente, le ditte sopra menzionate sono iscritte all'Anagrafe della Fondazione come agenti.

A fronte di tali circostanze, la mancata (prova della) assunzione di un obbligo di esclusiva non vale, di per sé sola, a qualificare diversamente (ossia come di procacciamento) detto rapporto.

10. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della controversia e al pregio dell'opera prestata.

## **P.Q.M.**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 13 dicembre 2020, dalla Omissis s.r.l. nei confronti della Fondazione E. avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 giugno 2020.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore della Fondazione appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi Euro.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.